Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3775

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Relatore

Dott. GRIECO Teresa - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Na.Al. (CUI (Omissis) nato in P il (Omissis)

avverso il decreto del 12/01/2026 della Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 12 gennaio 2026 la Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari ha convalidato il trattenimento presso il Centro di Permanenza per Rimpatri di Macomer disposto il 9 gennaio 2026 dal Questore di Nuoro nei confronti di Na.Al.

La Corte di appello ha premesso che Na.Al., condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., aveva formulato domanda di protezione internazionale innanzi al Giudice di pace in sede di udienza di convalida del suo trattenimento, per effetto di provvedimento emesso dal Questore il 31 dicembre 2025 a seguito della scarcerazione per espiazione della pena.

Dato atto che il trattenimento del 9 gennaio 2026 era stato disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, dopo che un precedente provvedimento di trattenimento del Questore di Nuoro, emesso il 5 gennaio 2026, non era stato convalidato dalla medesima Corte di appello con decisione dell'8 gennaio 2026, il decidente ha ritenuto la ricorrenza dei presupposti per la convalida, argomentando che il trattenuto è

persona socialmente pericolosa, già ritenuta tale dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 16 dicembre 2025.

La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di situazioni ostative all'espulsione, osservando che: la Commissione Territoriale di Cagliari il 9 gennaio 2026 aveva dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale, in quanto reiterativa di prospettazioni già valutate e in ragione della provenienza del ricorrente dal P, regione del P non interessata da conflitti o disordini suscettibili di porne a repentaglio la vita o l'incolumità in caso di rimpatrio; il migrante non è esposto nel Paese d'origine alla pena di morte o al rischio di trattamenti inumani o degradanti per il reato di terrorismo commesso in Italia, atteso che la pena capitale è prevista in P solo in caso di reati di terrorismo comportanti l'uccisione di una persona; il trattenuto non può essere in ogni caso nuovamente giudicato in P per il medesimo reato di terrorismo, per cui è stato condannato in Italia, in ossequio al principio del divieto di bis in idem previsto dall'art. 13 della Costituzione pakistana e dall'art. 403 del codice di procedura penale pakistano.

2. Avverso tale provvedimento Na.Al. per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico composito motivo, con cui eccepisce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 5 D.Lgs. n. 142 del 2015, 10, comma 3, Cost., 19, commi 1 e 1.1, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 3CEDU, 8, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, 2697 cod. civ.

Deduce che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari, che aveva ritenuto il trattenuto persona socialmente pericolosa, è stata impugnata dall'interessato.

Evidenzia che la medesima Corte di appello, nel provvedimento di non convalida dell'8 gennaio 2026, divenuto definitivo, aveva dato atto che il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva omesso di confrontarsi con la ricorrenza di condizione ostative all'espulsione ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Rappresenta che la Commissione Territoriale di Cagliari in data 9 gennaio 2026 ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale sull'erroneo presupposto che fosse reiterativa di pregressa domanda rigettata il 6 novembre 2023, osservando che tale provvedimento di diniego non poteva aver preso in considerazione la condanna per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., sopravvenuta in data 5 marzo 2025.

Deduce che il P non rientra nel novero dei cosiddetti "Paesi sicuri", rimarcando il rischio che il trattenuto venga sottoposto a nuovo giudizio per il medesimo delitto di terrorismo e condannato alla pena di morte.

Deduce ulteriormente che il divieto del bis in idem di cui all'art. 403 del codice di procedura penale pakistano, richiamato dal giudice di merito, prevede un vincolo operante nell'ordinamento interno, là dove l'art. 4 del codice penale pakistano prevede la punibilità di ogni cittadino pakistano per qualunque reato commesso all'estero.

3. Il 25 gennaio 2026 il ricorrente ha trasmesso memoria con cui ribadisce i motivi di ricorso e insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato.

4. Il 27 gennaio 2026 si è costituita l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno - Questura di Nuoro, chiedendo il rigetto del ricorso. Rilevato che correttamente l'ordinanza impugnata aveva richiamato le valutazioni formulate il 16 dicembre 2025 dal Magistrato di sorveglianza di Sassari, il quale aveva attualizzato il giudizio di pericolosità sociale del trattenuto e confermato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, l'Avvocatura Generale deduce l'assenza di condizioni ostative ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. n. 286 del 1998, traendo argomenti dal rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale, con provvedimento del 6 novembre 2023, emesso benché l'organo fosse già a conoscenza della condanna riportata in primo grado dallo straniero. Quanto al rischio di un nuovo processo per i medesimi fatti e di una condanna alla pena capitale, la difesa erariale reputa che trattasi di questione già vagliata dall'organo competente, che peraltro sarà oggetto di nuova valutazione da parte del Tribunale di Cagliari in seguito al ricorso presentato dal difensore del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Le questioni oggetto del provvedimento di cui si controverte sono state già affrontate dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari con decreto dell'8 gennaio 2026, divenuto definitivo per omessa impugnazione, con cui non è stato convalidato il trattenimento disposto dal Questore di Nuoro il 5 gennaio 2026.

In quella sede il decidente osservava che la domanda di protezione internazionale proposta da Na.Al. all'udienza di convalida di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 non poteva ritenersi strumentale, nonostante il precedente rigetto di analoga domanda, essendo la condizione dello straniero mutata per il sopraggiungere della condanna definitiva per il delitto ex art. 270-bis cod. pen. e l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione.

Constatato che il provvedimento di espulsione del Magistrato di sorveglianza, appellato dall'interessato, non aveva valutato la ricorrenza di cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, D.Lgs. n. 286 del 1998, la Corte territoriale rilevava che in un precedente del tutto analogo, relativo al trattenimento di altro cittadino pakistano condannato per il medesimo reato, la Corte di appello di Cagliari non aveva convalidato il trattenimento dopo due annullamenti con rinvio in sede di legittimità, per effetto delle sentenze n. 15763 del 22/04/2025 e n. 17662 del 08/05/2025, che avevano posto una duplice questione, in ordine al rischio che il soggetto espulso fosse perseguito nuovamente nella Stato estero per il medesimo reato già giudicato in I e alla possibilità che per tale delitto fosse irrogata la pena di morte.

Ad entrambi i quesiti la Corte di appello dava risposta affermativa: rilevava che il codice penale pakistano non esclude il bis in idem, ammettendo la perseguibilità in P del cittadino che abbia commesso un reato all'estero, e che i report prodotti dalla difesa davano atto di esecuzioni capitali di soggetti condannati per reati di terrorismo; osservava ulteriormente che il P non è inserito dal D.L. 23 ottobre 2024 nell'elenco dei cosiddetti "Paesi sicuri".

Dalle predette valutazioni, consolidatesi a seguito di omessa impugnazione, il provvedimento censurato nella presente sede si discosta, senza addurre sopravvenienze idonee a dirimere la duplice qeustione già posta da questa Corte nei precedenti citati.

Alcun argomento testuale adduce il giudice di merito a supporto della conclusione che il divieto del bis in idem, sancito dalla costituzione e dal codice di procedura penale pakistani, destinato ad operare nell'ordinamento interno, abbia una proiezione internazionale, estendendo la sua operatività a fatti giudicati all'estero.

È appena il caso di rammentare come la Corte Costituzionale abbia in più occasioni escluso che il ne bis in idem assuma valore di principio comune alla totalità degli ordinamenti statuali moderni e di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta (Corte cost. n. 48 del 18/4/1967; n. 1 dell'1/2/1973; n. 69 del 08/04/1976): il ne bis in idem non costituisce né principio, né consuetudine di diritto internazionale, ma, al più, un "principio tendenziale cui si ispira oggi l'ordinamento internazionale" a tutela della posizione del singolo "di fronte alle concorrenti potestà punitive degli Stati" (Corte cost. n. 58 del 14/02/1997), potendo la giurisdizione dello Stato recedere solo in presenza di convenzioni fra Stati, ratificate e rese esecutive, che prevedano ipotesi di ne bis in idem, vincolanti solo per gli Stati contraenti e nei limiti dell'accordo raggiunto (in tal senso cfr. Sez. 1, n. 32932 del 24/06/2022).

Ora, sull'adesione della Repubblica islamica del P a convenzioni internazionali, e in particolare ad accordi con l'Italia, che sanciscano il divieto del bis in idem, nulla argomenta il provvedimento impugnato.

Quanto all'esposizione del trattenuto al rischio della pena di morte, a fronte report di riviste e agenzie internazionali, già valorizzati nel provvedimento di non convalida dell'8 gennaio 2026, afferenti ad esecuzioni capitali di soggetti condannati per reati di terrorismo, la determinazione della portata applicativa del disposto

del Terrorism Act del 1997, richiamato dalla Corte di appello, è rimessa alle determinazioni delle corti locali nei casi concreti.

Va detto peraltro che entrambe la questioni poste, rilevanti ai fini della configurabilità della causa ostativa di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, D.Lgs. n. 286 del 1998, non risultano esplicitamente affrontate dal Magistrato di sorveglianza e dalla competente Commissione Territoriale.

La stessa Avvocatura erariale alcuna allegazione introduce sul tema, concludendo che trattasi di "questioni già considerate dall'organo competente" e affidandone la valutazione al Tribunale che dovrà pronunciarsi sul ricorso proposto dallo straniero avverso il provvedimento della Commissione Territoriale che ha dichiarato inammissibile la nuova domanda di protezione internazionale.

Si è già affermato che "in tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura" (Sez. 1 civ., n. 1483 del 21/01/2025, Rv.673594 - 01).

La Corte di merito non ha compiuto l'occorrente sforzo di approfondimento per fornire dirimente risposta alle questioni poste dalla difesa e dallo stesso provvedimento definitivo emesso qualche giorno prima dal medesimo organo giudicante, incidenti sulla ritenuta pretestuosità e strumentalità, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142/2015 della nuova domanda di protezione internazionale presentata dal trattenuto.

È appena il caso di rammentare che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).

Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari.

In caso diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 193/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2026.